

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1981

Modifiche della legge 20 luglio 1981, n. 382, recante norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Le attuali disposizioni prevedono, per il grado di capitano dei carabinieri, in 56 anni i limiti di età per la cessazione dal servizio e non si comprende perchè il maggiore e il tenente colonnello, tralasciando i gradi più alti, abbiano limiti più elevati. Forse il legislatore dell'epoca ha tra l'altro considerato rarissimo il caso di un capitano che giunga a tale età senza aver conseguito la promozione al grado superiore.

Per effetto del reclutamento, mediante concorso per titoli ed esami, dai sottufficiali e dagli ufficiali di complemento (art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414), sono molti i capitani che si troveranno, a brevissima scadenza, in tale situazione. Questi capitani hanno già subito un notevole danno, perchè, pur avendo vinto a suo tempo il concorso per sottotenente in servizio permanente effettivo,

prima di conseguire la nomina, hanno dovuto frequentare il corso applicativo della durata di un anno, con il risultato di vedersi scavalcare nella nomina anche dagli allievi dell'accademia che all'epoca avevano appena superato il primo anno. E ciò per un incomprensibile quanto ingiusto (sostanzialmente e formalmente) meccanismo della legge relativa, la quale, proprio per tale riconosciuta ingiustizia, è stata corretta nel senso che la nomina ora avviene all'atto del superamento del concorso (legge 30 luglio 1973, n. 489). Ma, nel porre riparo a tale ingiustizia, se n'è commessa un'altra non meno grave: il provvedimento riparatore, prevedendo la retroattività di un anno, ha finito per favorire un solo corso, i cui frequentanti, che avevano concorso alle medesime condizioni di quelli dei corsi precedenti, si sono visti attribuire un'anzianità retroat-

tiva, con il conseguente scavalcamento in graduatoria dei sottotenenti provenienti dalla accademia. Il provvedimento beninteso è giusto, ma l'ingiustizia sta nel fatto che esso non è stato esteso a tutti gli altri ufficiali nelle stesse condizioni. I membri delle Commissioni difesa del Senato e della Camera dell'epoca, in sede di esame dei disegni di legge n. 1303, 1383 e 1834 si affrettarono a presentare emendamenti che avrebbero dovuto estendere gli effetti della retroattività al 1965, sì da rendere giustizia agli ufficiali esclusi. La proposta non ebbe esito per le ragioni risultanti nel resoconto della seduta della Commissione difesa del Senato del 23 luglio 1975, seduta conclusasi con l'accettazione della proposta del senatore Montini, con cui si prospettava al Governo l'opportunità di trovare una adeguata soluzione al problema attraverso un « meccanismo di riassorbimento », che però non è stato posto in essere.

Sarà bene fare qualche considerazione sulle osservazioni contenute nel predetto resoconto circa lo « scavalcamento » degli ufficiali provenienti dall'accademia:

1) non vi fu preoccupazione quando i circa venti ufficiali beneficiari della retrodatazione scavalcarono i colleghi provenienti dall'accademia, in numero di circa quaranta;

2) gli ufficiali che verrebbero scavalcati (allievi del primo anno quando gli « scavalcatori » avevano già vinto il concorso) sono giovanissimi, con prospettive di carriera, quindi, molto aperte fino agli altissimi gradi, contrariamente a quelli di età avanzata per i quali il ritardo di un anno può significare, e per molti significa, la fine della carriera nel grado di capitano, senza nemmeno sperare nella promozione alla vigilia del congedo, perchè colpiti dai limiti di età proprio alla soglia (in alcuni casi per qualche mese) della prima valutazione.

Francamente la cosa appare di una estrema ingiustizia, soprattutto considerando che, al verificarsi della esposta situazione, gli in-

teressati si troveranno ad aver trascorso intorno ai dieci anni nel grado di capitano oltre gli anni trascorsi nei gradi di sottotenente e tenente, senza contare i molti altri passati nella precedente posizione di sottufficiali o ufficiali di complemento.

Ci sarebbe da chiedersi a che siano valse l'impegno e lo studio per vincere il non facile concorso prima, e per assolvere con la maggiore dignità possibile, poi, le attribuzioni della carica, al comando di reparti impegnativi sia sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica che sotto quello del governo del personale. Non sarebbe stato forse più conveniente rimanere nella precedente posizione dove, prescindendo dalla migliore situazione economica, per lo meno si sarebbero evitati tanti sacrifici, trasferimenti e responsabilità?

La legge 20 luglio 1981, n. 382, che reca norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, offre la possibilità di attuare quel « meccanismo di riassorbimento », solo che vi si apportino le opportune modifiche, che, senza ledere i diritti degli altri ufficiali che verrebbero regolarmente promossi al compimento dei tredici anni dalla nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riequilibrerebbero finalmente la grave situazione di disparità verificatasi in conseguenza della legge 30 luglio 1973, n. 489, e cioè:

1) nel computo dei tredici anni di cui al primo comma dell'articolo 3 includere l'anno di frequenza del corso applicativo svolto dagli allora ufficiali di complemento e marescialli dell'Arma dei carabinieri reclutati negli anni dal 1965 al 1970 in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

2) nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, rendere eguali a quelli vigenti per i colonnelli i limiti di età per la cessazione dal servizio dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani dei carabinieri.

Attesi gli obiettivi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nel computo dell'anzianità di servizio di tredici anni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382, è incluso l'anno di frequenza del corso applicativo superato dagli allora ufficiali inferiori di complemento e marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reclutati negli anni dal 1965 al 1970 ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Art. 2.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985 i limiti di età per la cessazione dal servizio dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri sono eguali a quelli vigenti per i colonnelli.